



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA SINDACALE N. 15 / 2019

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE. GIORNI: DAL 06.05.2019 AL 11.05.2019 E IN CASO DI NECESSITA' SINO AL 15.05.2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi del D.P.R. 26/08/93, n. 412 il Comune di Casalgrande è inserito nella zona climatica "E", con limite all'esercizio degli impianti di riscaldamento di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;

Attestato che:

- al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

Preso atto:

- della Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione il D.P.R. 412 del 26/08/1993;
- dell'art. 10 del D.P.R. n. 412/93, che demanda al Sindaco l'autorizzazione all'ampliamento dell'esercizio degli impianti di riscaldamento oltre i limiti stabiliti;
- del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192;
- dell'articolo 5 comma 1. di suddetto D.P.R. " Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- dell'ordinanza sindacale n. 10 del 12.04.2019 ad oggetto "*Ordinanza sindacale di proroga accensione impianti di Riscaldamento nel territorio comunale.*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Giorni: dal 16.04.2019 al 22.04.2019 e in caso di necessita' sino al 30.04.2019";

Considerato che:

- si sono venuti a creare disagi alla popolazione, in particolare scolastica ed anche a quella anziana, per le condizioni climatiche di questi giorni, per cui si rende opportuna l'adozione di un'ulteriore deroga all'esercizio degli impianti di riscaldamento;

Con i poteri conferiti dalla legge;

ORDINA

<i>provvedimenti</i>	- Che a partire dalla data del 06.05.2019 e per i cinque giorni consecutivi, è autorizzata la proroga di accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio del Comune di Casalgrande, per una durata massima di 7 (sette) ore giornaliere;
	Qualora le temperature meteo non dovessero stabilizzarsi al di sopra dei 20°C, il termine della presente ordinanza è prorogabile sino al <u>15 Maggio p.v.</u> ;

DISPONE

- Che si faccia appello al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;
- Che sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente provvedimento;
- Che siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la presente, nel periodo suindicato;
- Che la presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Casalgrande, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori coinvolti per le rispettive competenze.

AVVERTE

- Che la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- Che avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso:
 - ➔ al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all'art.8 e segg. DPR 1199/71) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
 - ➔ al Tribunale Amministrativo Regionale (nei modi di cui all'art.2 e segg. della Legge 1034/71) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Lì, 06/05/2019

IL SINDACO
VACCARI ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)